

**CONTRATTO QUADRO AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 11 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 102 DEL 27 MAGGIO 2005**

TRA

- (1) **POWERCROP RUSSI S.r.l.**, con sede legale in Bologna, via degli Agresti, 6, codice fiscale n. 03228551200, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna REA – BO - 502131, Partita IVA n. 03228551200, in persona di Stefano Fradini, in qualità di rappresentante legale, partecipa in qualità di **“Operatore Elettrico” (“RU”)**;
- (2) **DUFERCO BIOMASSE S.r.l.**, con sede legale in Cavallermaggiore (CN), via Roma, 99, codice fiscale n. 08290820961, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo REA- CN - 304787, Partita IVA n. 08290820961, in persona di Alberto Allasia, in qualità di legale rappresentante, partecipa in qualità di **“Collettore e/o Produttore”** (la **“Società 1”**);
- (3) **MASSONI P. e M. S.r.l.**, con sede legale in Guamo - Capannori (LU), Via Sottomonte, 160, codice fiscale n. 00410040463 iscritta al Registro delle Imprese di Lucca REA – 092321, Partita IVA n. 00410040463, in persona di Paolo Massoni, in qualità di legale rappresentante, partecipa in qualità di **“Collettore e/o Produttore”** (la **“Società 2”**);
- (4) **ALUFFI Srl**, con sede legale in Pcenia (UD), via Stroppagallo, 27, codice fiscale n. 02798670309, iscritta al Registro delle Imprese di Udine REA- UD - 288914, Partita IVA n. 02798670309, in persona di Fabio Aluffi, in qualità di legale rappresentante, partecipa in qualità di **“Collettore e/o Produttore”** (la **“Società 3”**);
- (5) **SLONGO GRAZIANO** con sede legale in Santa Giustina (BL), Zona Industriale Volpere, 33, codice fiscale n. SLNGZN62M11H938P, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno REA- BL-75516, Partita IVA n. 00850870254, in persona di Graziano Slongo, in qualità di legale rappresentante, partecipa in qualità di **“Collettore e/o Produttore”** (la **“Società 4”**);
- (6) **BIASI Snc di Biasi Sergio & C.**, con sede legale in Pedraia frazione Coredo (TN), Via San Romedio, 23, codice fiscale n. 00584180228, iscritta al Registro delle



Imprese di Trento REA – TN- 106533, Partita IVA n. 00584180228, in persona di Sergio Biasi, in qualità di legale rappresentante, partecipa in qualità di **“Collettore e/o Produttore”** (la **“Società 5”**) e, congiuntamente alla Società 1, alla Società 2, alla Società 3, alla Società 4 le **“Società”**)

(RU e le Società, collettivamente, le **“Parti”**).

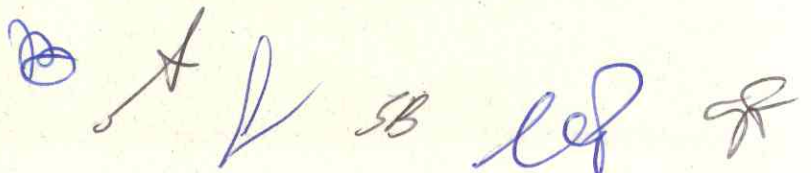
PREMESSO CHE

- (A) gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102 (**“D.Lgs. 102/2005”**) prevedono che i soggetti economici costituiti da organizzazioni di produttori e organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi a uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
- (B) il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 novembre 2006 n. 674, in attuazione dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 102/2005, definisce, con riferimento alla filiera agro energetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
- (C) il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 maggio 2010 n. 7493 definisce per la filiera agro energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 102/2005, al fine di agevolare l’affermazione e la crescita delle filiere stesse;
- (D) la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (la **“Legge Finanziaria 2007”**), come modificata dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, di conversione del decreto legge dell’1 ottobre 2007 n. 159, stabilisce, all’articolo 1, commi 382 e seguenti, i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte e in particolare prevede, all’articolo 1, comma 382-septies, che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, siano stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione delle biomasse sono tenuti a garantire la



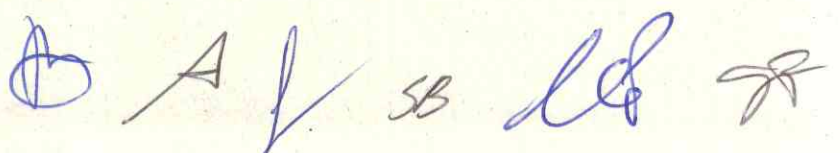
tracciabilità e la rintracciabilità della filiera al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies;

- (E) il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010 n. 103 (“**Decreto Tracciabilità**”), reca, in attuazione dell’art. 1, comma 382-septies, della Legge Finanziaria 2007, le modalità per la tracciabilità delle biomasse derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte, affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata attraverso il rilascio di certificati verdi, con l’applicazione del coefficiente moltiplicativo 1,8 previsto dall’art. 1, comma 382-quater della Legge Finanziaria 2007;
- (F) la legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (la “**Legge Finanziaria 2008**”) stabilisce, all’articolo 2, commi da 143 a 154, i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
- (G) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009 n. 1, reca, in attuazione dell’articolo 2, comma 150, della Legge Finanziaria 2008, le modalità per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003;
- (H) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012 n. 159, prevede che gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero (gli “**Impianti di Riconversione**”) approvati dal comitato interministeriale di cui all’articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81 (il “**Comitato Interministeriale**”) hanno diritto ai certificati verdi, secondo le modalità e le condizioni di accesso previste dal decreto ministeriale del 18 dicembre 2008 (art. 30, comma 3), fermo restando che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il diritto ai certificati verdi viene convertito in incentivo (art. 19, comma 1);
- (I) la delibera del Comitato Interministeriale del 5 febbraio 2015 prevede, quali condizioni per la permanenza del medesimo regime di incentivazione previsto dalla



Legge Finanziaria 2007, dalla Legge Finanziaria 2008 e dal decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, che gli Impianti di Riconversione siano già autorizzati a quella data e siano ultimati entro il 31 dicembre 2018;

- (J) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016 n. 150, prevede che gli Impianti di Riconversione continuino ad aver diritto ai certificati verdi, alle condizioni e nei limiti di cui alla delibera del Comitato Interministeriale del 5 febbraio 2015 e nel limite complessivo di 83 MW;
- (K) l'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 102/2005 prevede che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni interessate, al fine di fornire informazioni ai soggetti interessati, pubblicano sul proprio sito i contratti quadro ed il contratto tipo; il Ministero, le Regioni e le Parti possono concordare, successivamente alla stipula del presente contratto quadro (il "**Contratto Quadro**"), iniziative finalizzate alla divulgazione del presente Contratto Quadro;
- (L) RU quale Operatore elettrico ha in esercizio una centrale elettrica alimentata a biomassa, avente una capacità pari a 30,0 MWe con un fabbisogno annuo di circa 250.000 tonnellate di biomassa e situata nel comune di Russi (RA), qualificata dal Gestore del Servizio Elettrico (GSE) con codice IAFR n. 8690, in attuazione di un progetto di riconversione dell'ex-zuccherificio Eridania Sadam di Russi;
- (M) al progetto di trasformazione agro-energetico realizzato da parte di RU è stata attribuita la qualifica di progetto di "*interesse nazionale*" dal Comitato Interministeriale;
- (N) La ditta DUFERCO BIOMASSE Srl è una Società che opera nel settore forestale dedita alla raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti e sottoprodotti forestali atti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. E' un primario operatore nazionale della filiera agro-energetica con una produzione media di circa 300.000 tonnellate annue. I cantieri operativi di lavorazione del materiale sono ubicati in diverse regioni italiane in particolare in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Liguria, Umbria e Marche. DUFERCO BIOMASSE Srl dichiara di avere nella propria disponibilità quantità di biomassa ascrivibile alla Tipologia I-II-III-IV ai sensi del Decreto Ministeriale 2 marzo 2010 e partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo fino a 65.000 tonnellate annue;
- (O) La ditta MASSONI P.e M. Srl è una Società che opera nel settore boschivo e del



commercio del legno dal 1976. Ha costantemente investito in innovazione tecnologica diventando una delle più grandi imprese boschive nel panorama italiano. La ditta gestisce tutte le fasi della filiera bosco-legno: dalla gestione forestale alla consegna del prodotto al cliente. Nella filiera agro-energetica risulta attualmente uno dei principali operatori nazionali con una produzione media di circa 350.000 tonnellate annue. I cantieri operativi di lavorazione del materiale sono ubicati in diverse regioni italiane in particolare in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria e Marche. La ditta MASSONI P e M Srl dichiara di avere nella propria disponibilità quantità di biomassa ascrivibile alla Tipologia I-II-III-IV ai sensi del Decreto Ministeriale 2 marzo 2010 e partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo di circa 30.000 tonnellate annue;

(P) La ditta ALUFFI Srl è una Società specializzata in interventi boschivi e forestali che opera dall'abbattimento forestale alla produzione e commercializzazione di cippato atto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La ditta costituisce una realtà in crescita nella filiera agro-energetica del Triveneto con una produzione potenziale stimata in circa 120.000 tonnellate annue. I cantieri forestali operativi di lavorazione del materiale sono ubicati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. ALUFFI Srl dichiara di avere nella propria disponibilità quantità di biomassa ascrivibile alla Tipologia I-II-III-IV ai sensi del Decreto Ministeriale 2 marzo 2010 e partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo di circa 15.000 tonnellate annue nel rispetto delle sue potenzialità;

(Q) La ditta SLONGO GRAZIANO fondata nel 1996 diventa presto un punto di riferimento professionale nella vendita e produzione di legna da ardere, legnami in tronco da commercio e cippato a destino energetico per piccole e grandi centrali. La ditta offre servizi nel taglio di piante, esbosco e trasporto di legname, lavorazioni in genere su legname con servizio di consegna all'ingrosso e al dettaglio. L'azienda SLONGO nel settore forestale è dedita alla raccolta, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti e sottoprodotti forestali atti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La ditta è uno dei principali operatori della regione Veneto della filiera agro-energetica con una produzione media di circa 50.000 tonnellate annue. I cantieri operativi di lavorazione del materiale sono localizzati in tutto il territorio della regione Veneto, Trentino Alto

A series of handwritten signatures and initials in blue ink, including a stylized 'P', 'A', 'V', 'SB', 'ed', and 'GR'.

Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. SLONGO GRAZIANO dichiara di avere nella propria disponibilità quantità di biomassa ascrivibile alla Tipologia I-II-III-IV ai sensi del Decreto Ministeriale 2 marzo e partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo di circa 15.000 tonnellate annue;

- (R) La ditta **BIASI Snc di Biasi Sergio & C** da cinque generazioni lavora il legno ed è specializzata in carpenteria da legno. Ditta con una lunga tradizione ma molto attenta all'innovazione, sia nella lavorazione del legno che nella sua valorizzazione, da anni nel settore forestale è dedita alla raccolta, lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti e sottoprodotti forestali atti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La ditta è diventata un importante operatore della regione Trentino Alto Adige della filiera agro-energetica con una produzione media di circa 40.000 tonnellate annue. I cantieri operativi di lavorazione del materiale sono localizzati in tutto il territorio della regione Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. La ditta **BIASI Snc di Biasi Sergio & C.** dichiara di avere nella propria disponibilità quantità di biomassa ascrivibile alla Tipologia I-II-III-IV ai sensi del Decreto Ministeriale 2 marzo e partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo di circa 10.000 tonnellate annue;

- (S) le Società operano in diverse Regioni e nel loro complesso sono in grado di fornire biomassa proveniente da almeno tre diverse regioni italiane quali, in via esemplificativa e non esaustiva, il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia.

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE, DEFINIZIONI E ALLEGATI

Le premesse sopra riportate, le definizioni e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro.

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 1, capo primo, del D.Lgs. 102/2005, nel presente Contratto Quadro:

“**Prodotto**” significa la biomassa derivante da colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di campo delle aziende agricole, residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali e residui di zootecnia



con destinazione ad uso energetico, come definita dal Decreto Tracciabilità per le Tipologie I, II, III, IV e V;

“Causa di Forza Maggiore” significa tutti gli eventi che siano al di fuori del controllo della Parte affetta che agisca o abbia agito come operatore ragionevole e prudente e che impediscono alla Parte di adempiere, in tutto o in parte, le obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto Quadro e/o dai Contratti di Fornitura, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, guerre o atti terroristici, anche se non dichiarati o disordini pubblici, insurrezioni, ribellioni, sabotaggi o dimostrazioni violente o esplosioni, incendi, calamità naturali, alluvioni, pestilenze, o scioperi, serrate o altre azioni industriali;

“Contratto di Fornitura” significa ciascun contratto di fornitura dei Prodotti che le Parti si impegnano a sottoscrivere in esecuzione del presente Contratto Quadro, adottando il modello di cui all’Allegato 1 (*“Contratto Tipo di Fornitura”*) al presente Contratto Quadro;

“Contratto Tipo di Fornitura” significa il modello di contratto di fornitura dei Prodotti di cui all’Allegato 1 (*“Contratto Tipo di Fornitura”*) al presente Contratto Quadro, il cui contenuto dovrà essere trasposto nei singoli Contratti di Fornitura. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto Tipo di Fornitura è stato predisposto prevedendo espressamente, oltre all’assunzione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 102/2005 e dal presente Contratto Quadro, gli standard qualitativi e le condizioni generali di consegna.

2. OGGETTO

Le Parti, con il presente Contratto Quadro, intendono sviluppare sinergie nel processo di approvvigionamento dei Prodotti ai fini della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti riconosciuti ai sensi del Decreto Tracciabilità. Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

A) *Orientamento dell’offerta alla domanda*

Tenuto conto dello sviluppo del mercato nazionale della produzione di energia termica ed elettrica da biomassa e della prevedibile maggior ampiezza della domanda rispetto all’offerta, nonché tenuto conto dell’attuale livello di valorizzazione delle biomasse residuali, di quelle boschive e della potenziale diffusione delle colture ad uso energetico, le Parti ritengono prioritario favorire l’orientamento dell’offerta alla domanda.



Al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato e consentire che la produzione di biomassa corrisponda sul piano quantitativo e qualitativo al fabbisogno, le Parti si impegnano, a definire una pianificazione che valorizzi gli investimenti colturali da destinare alla trasformazione, salvaguardi la redditività dei produttori e garantisca il regolare approvvigionamento del Prodotto.

B) *Sicurezza di approvvigionamento*

Al fine di porre in atto tutto quanto possibile per poter raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento dei quantitativi di Prodotto programmati, tenuto conto della fase di avvio del mercato e delle iniziative nel comparto oggetto del presente Contratto Quadro, tutte le Parti si impegnano a comunicare preventivamente, nell'ambito della pianificazione di cui al precedente paragrafo A), i quantitativi complessivi e le modalità generali di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi individuati in sede di pianificazione.

C) *Miglioramento della qualità dei Prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente*

I Prodotti dovranno rispettare le norme vigenti, essere sani, leali e mercantili. Le Parti inoltre si impegnano ad applicare i sistemi di tracciabilità per ottemperare a quanto previsto dal Decreto Tracciabilità, dal D.Lgs. 102/2005 e da ogni ulteriore normativa applicabile.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Quadro si applica nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana. Nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza all'interno dell'Unione Europea, l'eventuale estensione ad altri soggetti dell'applicazione del presente Contratto Quadro verrà verificata in funzione dei criteri di eleggibilità della normativa nazionale vigente. Si estende l'applicazione dello stesso alle eventuali giacenze di Prodotto finito presenti negli stabilimenti di produzione, con dichiarazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali delle giacenze che si vogliono utilizzare, accompagnate da una



dichiarazione di responsabilità e di obbligo che detti Prodotti nella sostanza abbiano rispettato le regole previste dal presente Contratto Quadro.

4. DURATA

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 15, il presente Contratto Quadro avrà durata di venti anni, salvo proroga da definire di comune accordo tra le Parti.

Le Parti procederanno annualmente alla verifica degli obiettivi previsti dal presente Contratto Quadro per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle colture e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi sottoprodotti.

5. CONTRATTO TIPO DI FORNITURA

Al fine di rifornirsi dei Prodotti, le Parti si impegnano a stipulare tra loro Contratti di Fornitura nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto Quadro e in conformità ai contenuti del Contratto Tipo di Fornitura di cui all'Allegato 1 (*"Contratto Tipo di Fornitura"*).

Senza pregiudizio per quanto previsto dal successivo articolo 6, eventuali modifiche al Contratto Tipo di Fornitura potranno essere apportate soltanto con il consenso scritto di tutte le Parti e, in ogni caso, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Contratto Quadro.

6. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI ECONOMICI

La determinazione del prezzo previsto dai Contratti di Fornitura dovrà essere effettuata al momento della relativa stipula, sulla base delle negoziazioni individuali delle Parti, prendendo a riferimento il peso della biomassa eventualmente correlato al "Potere Calorifico" del biocombustibile. I valori economici saranno determinati anche in funzione di parametri chimici, fisici e dimensionali. Resta inteso che il Prodotto dovrà sempre fare riferimento alle tipologie previste dal Decreto Tracciabilità.

Il presente Contratto si applica nel pieno rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

The image shows five handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. From left to right, they appear to be: a stylized 'B' or 'D' shape, a simple 'A', a checkmark-like 'V', a cursive 'SB', and a more complex signature that looks like 'AG' followed by a flourish.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 102/2005, considerando omogeneo sul territorio nazionale il processo di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti in energia e considerando omogenee sul territorio nazionale le caratteristiche qualitative dei prodotti si ritiene che non sia possibile definire criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo, anche in ossequio alla normativa Antitrust.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi della Politica Agricola Comune dell'Unione europea e al fine di incrementare la produttività dell'agricoltura sviluppando il progresso tecnico, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti può chiedere alle Parti i dati aggregati relativi ai quantitativi di prodotto utilizzato in applicazione del presente Contratto

7. OBBLIGHI

Le Parti si obbligano ad osservare tutto quanto previsto dal Decreto Tracciabilità e dal D.Lgs. 102/2005.

8. RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno responsabili per inadempimenti agli obblighi previsti dal presente Contratto Quadro e dai Contratti di Fornitura dovuti a Cause di Forza Maggiore. La Parte affetta da Cause di Forza Maggiore dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare i relativi effetti negativi e rimuovere, nel più breve tempo possibile, l'impedimento. La Parte affetta sarà tenuta a notificare per iscritto e tempestivamente all'altra Parte:

- a. il verificarsi della Causa di Forza Maggiore, dando una chiara indicazione della natura dell'evento in cui essa consista ed indicando, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo necessario per porvi rimedio;
- b. lo sviluppo dell'evento;
- c. l'intervenuta cessazione della Causa di Forza Maggiore.

A fronte del protrarsi di una Causa di Forza Maggiore secondo quanto indicato nei Contratti di Fornitura, le Parti potranno recedere dal presente Contratto Quadro e/o



il relativo Contratto di Fornitura previa comunicazione scritta da inviare alla Parte interessata.

Resta inteso che l'impossibilità ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non sarà considerata quale Causa di Forza Maggiore.

9. SANZIONI ED INDENNIZZI

In presenza di Contratti di Fornitura in applicazione del presente Contratto Quadro, a carico delle parti contraenti degli stessi si prevedono le seguenti indennità:

- a. un interesse pari al tasso di sconto ufficiale, per il periodo di mora, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento;
- b. un importo pari ad una annualità del corrispettivo previsto nel Contratto di Fornitura in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 12 del D. Lgs. 102/2005;
- c. il risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 102/2005 da parte del collegio di arbitri previsto dal successivo art. 13, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 102/2005.

Tutte le Parti concordano che il contratto è in ogni caso rispettato se non perviene una comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, da una delle parti, per l'eventuale contestazione entro dieci giorni successivi da quello del termine di pagamento (violazione lettera a.). Le Cause di Forza Maggiore devono essere comunicate alla controparte, entro dieci giorni lavorativi dal loro verificarsi.

10. ADESIONI

Il presente Contratto Quadro si intende aperto alla successiva adesione di altri operatori, diversi dalle Parti.

11. RISOLUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dell'articolo 11 del D.Lgs. 102/2005, il mancato rispetto di una delle previsioni del presente Contratto Quadro, in quanto ritenute tutte violazioni di grave importanza, può costituire motivo di risoluzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, con conseguente diritto al



risarcimento degli eventuali danni, da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 102/2005 da parte del collegio di arbitri previsto dal successivo art. 13.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1454 del codice civile, la Parte adempiente dovrà intimare per iscritto alla Parte inadempiente di adempiere - entro un congruo termine - ai propri obblighi contrattuali, con preciso avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il presente Contratto Quadro dovrà intendersi risolto. Resta inteso che nel caso in cui la Parte inadempiente sia uno o più fornitori, la risoluzione del presente Contratto Quadro avrà effetto limitatamente a tale Parte inadempiente, continuando il presente Contratto Quadro ad essere valido ed efficace nei confronti di tutte le altre Parti.

La risoluzione in ogni caso non pregiudicherà i diritti spettanti a ciascuna delle Parti già maturati alla data della risoluzione.

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per effetti del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR (Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto Quadro, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto Quadro.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- a. le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;

12



- b. gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- c. gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- d. le società che gestiscono servizi postali informatizzati o che forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- e. i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le Parti hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003, nonché i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR.

13. ARBITRATO

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto Quadro e dei Contratti di Fornitura mediante arbitrato rituale di diritto che verrà affidato ad un collegio di arbitri. Ciascuna Parte designerà un arbitro: l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, comma 1, c.p.c.

Se le Parti coinvolte nella controversia sono pari, gli arbitri così nominati dovranno a loro volta nominare un ulteriore arbitro che agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale. Se le Parti sono dispari, gli arbitri così nominati dovranno nominare due ulteriori arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui gli arbitri nominati dalle Parti non si accordino per la nomina dell'arbitro ovvero degli arbitri, questi ultimi, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, saranno nominati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali su istanza di una delle Parti. L'arbitrato si svolgerà a Roma. Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico. Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

B

A V SB

lep

GF

14. CONTRIBUTI

Le Parti dichiarano che al presente Contratto Quadro non si applicano i contributi previsti dall'articolo 11, comma 4, lettera (c).

15. COMUNICAZIONI AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 102/2005, il presente Contratto Quadro e l'allegato Contratto Tipo di Fornitura, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, dovrà essere comunicato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti e la conformità degli accordi con la normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto Quadro potrà intendersi efficace.

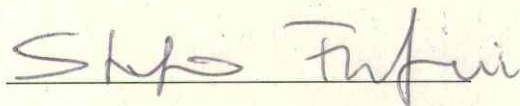
All'esito del monitoraggio, tenuto conto degli andamenti del mercato nazionale e dello sviluppo del settore, le Parti possono ridefinire, in aumento, di anno in anno, gli obiettivi in termini di ettari coltivati o biomassa commercializzata, nel rispetto delle finalità del presente Contratto.



Letto, confermato ed approvato a Bologna, li 30 luglio 2019

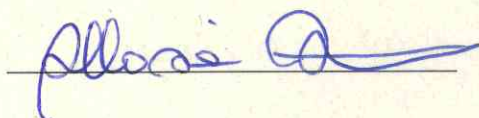
POWERCROP RUSSI Srl

Stefano Fratini



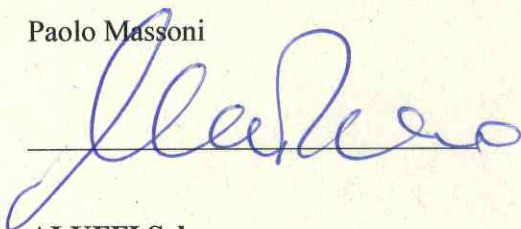
DUFERCO BIOMASSE Srl

Alberto Allasia



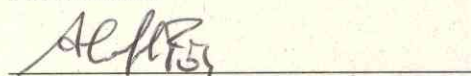
MASSONI P & M Srl

Paolo Massoni



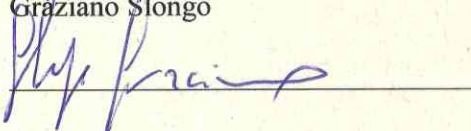
ALUFFI Srl

Fabio Aluffi



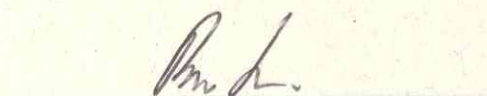
SLONGO GRAZIANO

Graziano Slongo



BIASI Snc di Biasi Sergio & C.

Sergio Biasi



Allegato 1

CONTRATTO TIPO DI FORNITURA

Ai sensi del contratto quadro per l'utilizzo energetico della biomassa derivante da colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di campo delle aziende agricole, residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali e residui di zootecnia con destinazione ad uso energetico come definita dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103 ("Decreto Tracciabilità") per le Tipologie I, II, III, IV e V, stipulato e sottoscritto in data [] 2017 sottoscritto tra [] e [], [], [], [], [], [], depositato presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (il "Contratto Quadro").

Fornitore: *[da definire in sede di stipula]*

Acquirente: *[da definire in sede di stipula]*

Prodotto: specificare la tipologia di prodotto ai sensi del Decreto Tracciabilità

Durata: *[da definire in sede di stipula]*

Quantitativo di Prodotto: espresso come tonnellate/anno o come tonnellate/ettaro

Prezzo: *[da definire in sede di stipula]*

Luogo e modalità di resa del Prodotto: *[da definire in sede di stipula]*

Penali: *[da definire in sede di stipula]*

Tracciabilità: è fatto obbligo al Fornitore di consegnare all'Acquirente tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità.

Qualità del Prodotto: il Prodotto deve essere classificabile come biomassa sottoposta a sole lavorazioni meccaniche. Il Prodotto deve presentarsi privo di impurità. E' previsto il controllo della qualità del Prodotto e dell'umidità e/o potere calorifico.

Condizioni Generali: al presente Contratto Tipo di Fornitura si applicano tutte le previsioni del Contratto Quadro e di tutti gli eventuali addendum contrattuali.



Le condizioni del Contratto Quadro si applicano, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 102/2005, anche nei confronti dei produttori non firmatari del Contratto Quadro.

Sanzioni: il mancato rispetto delle condizioni espresse nel Contratto Quadro, in quanto violazione di grave importanza, determina l'applicazione degli articoli 1453 e 1455 del codice civile e determina il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Recesso: il diritto di recesso sarà esercitato in conformità all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 102/2005.

Bologna, lì 2017

[Acquirente]

[Fornitore]

A series of handwritten signatures in blue ink, including a large 'B', 'A', 'V', 'SB', 'V', and 'R'.